

ROMA



Protocollo RC n. 8570/18

Deliberazione n. 32

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 16

Seduta Pubblica del 30 marzo 2018

Presidenza: DE VITO

L'anno 2018, il giorno di venerdì 30 del mese di marzo, alle ore 15,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 16 - il Presidente dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Diario Angelo, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Marchini Alfio, Mariani Alisia, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Montella e Tranchina hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Lemmetti Gianni e Meloni Adriano.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 37^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

37^a Proposta (Dec. G.C. n. 14 del 15 marzo 2018)

Modifica del Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 14 del 18 marzo 2016, e ripubblicazione integrale dello stesso.

Premesso:

- che l'articolo 14, comma 16, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" prevede che il Comune di Roma (ora Roma Capitale) possa adottare apposite misure, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione ordinaria;
- che tra tali misure il citato articolo 14, comma 16, del D.L. n. 78/2010 prevede, alla lettera e), l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10,00 euro per notte di soggiorno;
- che, valutata la necessità di procedere alla istituzione del contributo previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del D.L. n. 78 del 2010, il Comune di Roma, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29 luglio 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città;
- che, in base a quanto stabilito dalla citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2010, tale contributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città secondo criteri di gradualità in proporzione alla tipologia e alla classificazione delle strutture stesse;
- che ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, Roma Capitale ha disciplinato il contributo di soggiorno attraverso l'approvazione di un apposito regolamento;
- che, in relazione a quanto sopra rappresentato, l'Assemblea Capitolina, con la Deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010, ha approvato il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale, modificato, in ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 14 del 18 marzo 2016;
- che, con determinazione dirigenziale n. QB/18278 del 12/06/2017 del Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle entrate fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, è stato costituito un Gruppo di lavoro interdisciplinare, al fine di procedere

all'adeguamento del testo regolamentare alle sopravvenute normative statali e regionali, nonché agli indirizzi giurisprudenziali intervenuti in merito alla qualificazione della figura del soggetto gestore della struttura ricettiva riguardo gli adempimenti posti a suo carico dalle disposizioni regolamentari;

- che, in particolare, la Corte dei Conti, Sez. Riunite in sede giurisdizionale, nella sentenza n. 22/2016, ha formulato il seguente principio di diritto: "I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 - della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta";
- che, come precisato dalla Corte dei Conti nella citata sentenza il "gestore" della struttura ricettiva è del tutto estraneo al rapporto tributario (che intercorre tra Roma Capitale - soggetto attivo e chi pernotta - soggetto passivo), non potendo assumere, nel silenzio della norma primaria, la funzione di sostituto" o "responsabile d'imposta", né tale ruolo potrebbe essergli attribuito dai regolamenti comunali, con la conseguenza che "gli adempimenti posti a carico dei gestori sono degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta del tutto distinti dall'obbligazione tributaria, per la quale sussiste la riserva di legge, sicché il gestore non assume per detti obblighi il ruolo di sostituto o responsabile di imposta ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 600/1973".
- che il principio di diritto sopra riportato è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza n. 5545 del 16 novembre 2017;
- che il legislatore nel disciplinare il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96, è intervenuto anche in merito al contributo di soggiorno;
- che, in particolare, al comma 5-ter dell'articolo 4 del citato D.L. n. 50/2017 ha individuato nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, il responsabile del pagamento del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del D.L. n. 78/2010, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
- che l'articolo 64, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, identifica il responsabile d'imposta in "Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi" attribuendogli diritto di rivalsa;

Considerato:

- che la formulazione del citato comma 5-ter ha dato luogo a diverse interpretazioni, non essendo chiaro se il ruolo di "responsabile del pagamento" dell'imposta/contributo di soggiorno debba considerarsi una previsione generale applicabile anche a tutti i gestori delle strutture ricettive, oppure se debba ritenersi limitata alle locazioni brevi;
- che, a tale riguardo, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), interpellato nell'ambito del convegno Telefisco 2018, ha precisato che la disposizione di cui al comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 opera solo per le locazioni brevi data la sua collocazione sistematica nell'ambito dell'articolo 4 in questione, dedicato al "Regime fiscale delle locazioni brevi" e, conseguentemente, il ruolo di "responsabile del pagamento" dell'imposta/contributo di soggiorno riguarda esclusivamente i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi (art. 4, comma 1, D.L. n. 50/2017) e non è estensibile anche a tutti i gestori delle strutture ricettive;

- che, in attesa di auspicabili interventi chiarificatori, si ritiene di aderire alle indicazioni del Dipartimento delle Finanze del MEF in quanto appaiono più rispondenti alla ratio della norma in questione, vale a dire la necessità del legislatore di meglio assicurare il soddisfacimento della pretesa tributaria (ossia il pagamento dell'imposta/contributo di soggiorno), chiamando a rispondere dell'adempimento del tributo, insieme con il soggetto passivo (chi pernotta), altri soggetti ai quali non è riferibile il presupposto tributario (pernottamento) e che, nel caso delle locazioni brevi, possono essere anche soggetti diversi da coloro che dispongono delle unità immobiliari da locare (es. intermediari immobiliari e gestori di portali telematici);
- che, pertanto, occorre prevedere una disposizione regolamentare dedicata al responsabile del pagamento del contributo di soggiorno e riformulare gli articoli che disciplinano gli obblighi derivanti dall'applicazione del contributo, differenziando tra obblighi di informazione e comunicazione, in capo sia ai gestori delle strutture ricettive che ai responsabili del pagamento del contributo, e obblighi di riscossione e resa del conto giudiziale, in capo ai soli gestori delle strutture ricettive in qualità di agenti contabili;
- che risulta, altresì, necessario procedere alla modifica degli articoli dedicati ai versamenti, all'accertamento e alle sanzioni, in coerenza con la funzione e il ruolo assunto, rispettivamente, dal gestore della struttura ricettiva e dal responsabile del pagamento del contributo di soggiorno;

Considerato, inoltre:

- che si ritiene di modificare l'articolo dedicato alle esenzioni dal pagamento del contributo di soggiorno, introducendo nuove fattispecie di esenzione per quei soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive e sono impegnati per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza, conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario, nonché per il personale delle strutture ricettive che ivi presta l'attività lavorativa; ciò al fine di adeguarne il contenuto alle disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Capitolina n. 63 del 14 aprile 2017 concernente "Procedure operative inerenti l'assistenza alloggiativa della Protezione Civile di Roma Capitale, a seguito di eventi calamitosi o comunque non prevedibili;
- che, sempre con riferimento all'articolo che disciplina le tipologie di esenzione, appare opportuno, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevedere che, per beneficiare dell'esenzione di cui alla lettera c) dell'attuale articolo 3 del Regolamento occorra allegare apposita certificazione della struttura sanitaria;
- che le disposizioni normative regionali che disciplinano le strutture ricettive extralberghiere (Regolamento Regionale Lazio n. 8/2015) sono state oggetto di recenti modifiche da parte della Regione Lazio che, con il Regolamento Regionale 16 giugno 2017, n. 14, ha introdotto altre forme di ospitalità, non considerate nel Regolamento sul Contributo di Soggiorno;
- che, pertanto, occorre procedere alla definizione delle misure del contributo di soggiorno da applicare alle nuove strutture ricettive, come individuate e definite dalle citate disposizioni regionali, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 14, comma 16, lett. e), del D.L. n. 78/2010, prevedendo, altresì, una disposizione di salvaguardia, così che, qualora la normativa regionale o nazionale introduca nuove tipologie di ricettività e ospitalità, ulteriori rispetto a quelle previste nel regolamento, il contributo di soggiorno possa comunque essere applicato per tali fattispecie, ancorché nella misura più bassa tra le tariffe vigenti, fino a diversa rimodulazione delle stesse;

- che, per una migliore fruibilità del testo regolamentare, si ritiene opportuno riportare le misure del contributo di soggiorno in un'apposita Tabella, denominata allegato A, parte integrante del Regolamento medesimo;
- che, in attuazione di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005, e successive modificazioni), Roma Capitale si è attestata sul Nodo nazionale dei pagamenti elettronici pagoPA e, conseguentemente occorre procedere all'adeguamento delle modalità di versamento del contributo di soggiorno;
- che risulta necessario adeguare la disposizione regolamentare concernente le sanzioni alle vigenti disposizioni in materia di ritardati pagamenti tributari di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, integrandola anche con il riferimento all'applicazione degli interessi in conformità a quanto disposto in materia dal vigente Regolamento Generale delle Entrate (Deliberazione A.C. n. 43 del 24 luglio 2014);
- che, al fine di contrastare in modo più efficace l'evasione del contributo di soggiorno, si ritiene di introdurre una disposizione che preveda la sospensione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13, nonché una specifica sanzione, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a carico del soggetto passivo che ometta di compilare la dichiarazione attestante il rifiuto a corrispondere il contributo di soggiorno;
- che, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del vigente Regolamento Generale delle Entrate, è demandato ai regolamenti che disciplinano le singole entrate stabilire il limite dell'ammontare degli importi per i quali annualmente la compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'entrata;
- che, in ragione delle caratteristiche del contributo di soggiorno, si reputa opportuno fissare in euro 1.500,00 l'importo sotto il quale la compensazione del contributo potrà essere effettuata senza preventiva autorizzazione;
- che, per esigenze di maggior chiarezza, appare necessario intervenire con alcune modifiche sulla formulazione di alcune disposizioni regolamentari, quali gli articoli 2, 9 e 11, nonché prevedere l'inserimento di articoli che definiscano l'oggetto del Regolamento sul Contributo di Soggiorno e il Funzionario responsabile;
- che, in conformità ai principi sanciti dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale e di adeguare l'operato dell'Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa, appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo;

Preso atto:

- che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 333 del 21 ottobre 2015, in caso di assenza o impedimento del Funzionario Responsabile, al fine di garantire la continua e corretta gestione delle entrate, la sottoscrizione degli atti in sostituzione sarà effettuata, sulla base della vigente normativa, dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche;
- che, stante il disposto dell'articolo 40 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, le funzioni di Direttore del Dipartimento Risorse Economiche sono svolte dal Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Extra-tributarie, in quanto Dirigente più alto in grado all'interno del Dipartimento medesimo;

Vista la Legge 27 luglio 2000, n. 212;

Visto l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'articolo 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122;
 Visto l'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 21 giugno 2017, n. 96;
 Visto l'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13;
 Visto il Regolamento Regionale Lazio n. 8 del 7 agosto 2015, n. 8 e successive modificazioni;
 Visto il Regolamento Generale delle Entrate (deliberazione A.C. n. 43 del 23 luglio 2014);
 Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29 luglio 2010;
 Vista la Deliberazione del Comm. Straord. A.C. n. 14 del 18 marzo 2016.
 Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 333 del 21 ottobre 2015;
 Visto il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (deliberazione G.C. n. 333 del 21 ottobre 2017)

Preso atto che, in data 26 febbraio 2018 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Extra-tributarie, facente funzioni del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata

p. Il Direttore

F.to: A. Palumbo"

Preso atto che, in data 26 febbraio 2018 il Direttore della Direzione Turismo del Dipartimento Turismo - Formazione Professionale e Lavoro ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata

Il Direttore

F.to: M.C. Selloni"

Che, in data 26 febbraio 2018 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Extratributarie, facente funzioni del Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

p. Il Direttore

F.to: A. Palumbo"

Che, in data 26 febbraio 2018 il Direttore del Dipartimento Turismo - Formazione e Lavoro ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: M.C. Selloni"

Che, in data 6 marzo 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. Il Ragioniere Generale

F.to: F. Vitagliano"

Che la proposta, in data 16 marzo 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che dai Consigli dei Municipi II, IX, X, XI, XIII e XIV, non è pervenuto alcun parere;

Che i Consigli dei Municipi IV, V, VI, VII, XII e XV con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

1. Verificare la possibilità di aggiungere nel Regolamento, all'articolo 3 comma 1 dopo la lettera i) la lettera l) come di seguito riportata:
 - l) gli accompagnatori (ex badanti) di persone disabili o anziani non indipendenti in rapporto di 1 a 1, (un accompagnatore per ogni disabile), prevedendo le opportune verifiche;
2. Mantenere la disposizione, attualmente già prevista, che almeno il 10% dell'imposta annuale sulla tassa di soggiorno venga destinato al miglioramento del comparto delle attività recettive e precisamente al Municipio in cui viene raccolta, al fine di un utilizzo delle risorse ottenute - sentite le Associazioni di Categoria e gli operatori - per opere di manutenzione e riqualificazione urbana e dell'arredo urbano, rispetto del decoro, contrasto all'abusivismo;
3. Prevedere che vengano riconosciuti agli agenti contabili di settore, divenuti agenti controllori, le risorse necessarie per l'attività di rendicontazione e riscossione della tassa di soggiorno e per la formazione del relativo personale;
4. Valutare la possibilità di istituire un marchio di legalità rilasciato annualmente, nonché di avviare un'apposita campagna di comunicazione con regolari aggiornamenti degli elenchi e prevedendo anche l'eventuale ritiro del marchio rilasciato;
5. Prevedere norme transitorie per consentire un periodo congruo per l'allineamento delle strutture recettive alle nuove norme, escludendo la retroattività della riscossione;
6. Si auspica un allineamento della normativa statale che definisca gli immobili residenziali destinati ad affitto turistico a breve termine, al fine di potere consentire tutte le prassi e i controlli che vengono effettuati per le altre attività recettive, in un'ottica di concorrenza leale. Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 29 marzo 2018, in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Punto 1:

La proposta non può essere accolta in quanto rappresenterebbe una ipotesi di esenzione eccessivamente ampia e priva di strumenti certi per un corretto controllo;

Punto 2:

La proposta non può essere accolta in quanto l'art. 12 c. 2 del nuovo testo del Regolamento già prevede l'investimento di una percentuale degli introiti (in misura non inferiore al 5%)

per le attività di promozione della città di Roma nella sua totalità e laddove si verificano le maggiori necessità che di norma fanno riferimento ai territori che hanno la maggiore concentrazione di attività turistico ricettive;

Punto 3:

La proposta non può essere accolta anticipando però che l'Amministrazione ha già esposto alle categorie del settore la propria intenzione di provvedere, con apposito provvedimento di Giunta Capitolina, al riconoscimento di una somma a ristoro delle spese sostenute dai gestori delle strutture ricettive come agenti contabili;

Punto 4:

La proposta non può essere accolta in quanto si ritiene che il regolamento non rappresenti la sede più idonea al riconoscimento di tale osservazione. Tuttavia il tema potrà essere oggetto di un successivo confronto e approfondimento;

Punto 5:

La proposta non può essere accolta in quanto sovrintendono al tema norme superiori di carattere nazionale;

Punto 6:

La proposta non può essere accolta in quanto sovrintendono al tema norme superiori di carattere nazionale.

Atteso che le Commissioni Capitoline Permanenti I e XII, rispettivamente nelle sedute del 28 e del 29 marzo 2018, hanno espresso parere favorevole;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Acquisito il parere dell'Organismo di Revisione Economico-Finanziaria, reso in data 30 marzo 2018 con nota prot. 6481, che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché il parere espresso ai sensi dell'art. 239 del medesimo Decreto dall'Organismo di Revisione Economico Finanziaria, in ordine all'emendamento approvato;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa:

- di modificare il Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale, approvato dal Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 14 del 18 marzo 2016, come di seguito indicato:

A) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il

contributo di soggiorno nel territorio di Roma Capitale, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

B) Dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo 1-bis con la seguente formulazione:

"Articolo 1-bis

Presupposto del contributo

1. Presupposto del contributo è il pernottamento nelle strutture ricettive e negli alloggi per uso turistico, come individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, situati nel territorio di Roma Capitale.
2. Il contributo di soggiorno ha natura tributaria e, laddove non diversamente specificato, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi."

C) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'articolo 1-bis e non risulta residente nel territorio di Roma Capitale.
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di corrispondere l'importo dovuto a titolo di contributo di soggiorno ai soggetti tenuti alla riscossione e al riversamento del contributo."

D) Dopo l'articolo 2 è inserito l'articolo 2-bis con la seguente formulazione:

"Articolo 2-bis

Responsabili del pagamento del contributo

1. Nel caso di pernottamenti negli alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alle locazioni brevi di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis, il contributo di soggiorno è dovuto, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono responsabili del pagamento del contributo di soggiorno ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Essi, d'ora in poi denominati "responsabili del contributo", sono, altresì, tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento."

E) All'articolo 3, comma 1, lettera c), il secondo periodo è riformulato come segue:

"Il paziente o l'accompagnatore deve allegare apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante le generalità del paziente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero;"

- F) All'articolo 3, comma 1, lettera e), le parole "che svolge" sono sostituite con le parole "che pernotta per lo svolgimento"
- G) All'articolo 3, comma 1, lettera f), le parole "le strutture ricettive di qualunque tipo" sono sostituite con le parole "coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'articolo 1-bis del presente regolamento"
- H) All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere g), h), i) ed l):
- "g) il personale delle strutture ricettive di cui all'articolo 1-bis, che ivi presta l'attività lavorativa;
 - h) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile;
 - i) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - l) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario."

- I) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Misura del contributo

1. Il contributo di soggiorno è applicato per persona sulla base delle tariffe e del numero dei pernottamenti indicati nella Tabella, allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il contributo è applicato fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell'anno solare e di cinque per le strutture ricettive all'aria aperta, solo in riferimento a persone che:
 - a) pernottano in città, anche in modo non continuo, per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, per frequentare corsi di studio che siano attestati nelle caratteristiche e nella durata dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali,
 - b) pernottano in città per ragioni dovute al loro lavoro, dichiarate e documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
3. Qualora la normativa regionale o nazionale preveda nuove tipologie di ricettività e ospitalità, ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento, il contributo di soggiorno è applicato nella misura più bassa tra le tariffe vigenti, fino a diversa rimodulazione delle stesse."

- L) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Obblighi di informazione e di comunicazione dei gestori delle strutture ricettive e dei responsabili del contributo

1. Il gestore della struttura ricettiva e il responsabile del contributo sono tenuti a:

- a) informare, con modalità plurilingue, gli ospiti dell'applicazione del contributo di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni previste e delle sanzioni, anche attraverso pubblicazione online sui propri siti web;
 - b) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione nei casi in cui essa sia prevista dal presente Regolamento;
 - c) richiedere i dati dei soggetti passivi che rifiutano di pagare il contributo di soggiorno e acquisire una loro dichiarazione in tal senso, dandone comunicazione a Roma Capitale, anche in caso di rifiuto alla compilazione della predetta dichiarazione;
 - d) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, nonché le dichiarazioni e le certificazioni presentate dal soggetto passivo per l'esenzione dal contributo di soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli da parte di Roma Capitale.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il responsabile del contributo devono comunicare a Roma Capitale, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, anche con riferimento ai soggetti esenti ai sensi dell'articolo 3.
 3. La comunicazione deve essere trasmessa anche in caso di assenza di ospiti nel periodo di riferimento.
 4. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi degli intermediari dalla stessa abilitati.
 5. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e le relative attività di controllo, Roma Capitale può stipulare apposite convenzioni con i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare per definire le relative modalità operative, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento."

M) Dopo l'articolo 5, è inserito l'articolo 5-bis con la seguente formulazione:

"Articolo 5-bis

Obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale dei gestori
delle strutture ricettive

1. I gestori di strutture ricettive sono tenuti a richiedere il pagamento del contributo di soggiorno al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione con rilascio di quietanza numerata e nominativa nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale.
2. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 3, ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
3. Il gestore della struttura ricettiva, entro il 30 gennaio di ciascun anno, deve trasmettere a Roma Capitale, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 - Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Roma Capitale, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, invia il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.
4. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall'Amministrazione"

N) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6
Versamenti

1. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva e il responsabile del contributo provvedono, rispettivamente, al riversamento delle somme riscosse e al versamento di quanto dovuto a titolo di contributo di soggiorno in favore di Roma Capitale, con le seguenti modalità:
 - a) tramite le procedure informatiche indicate sul sito istituzionale di Roma Capitale;
 - b) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - c) tramite bollettino su apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale.
2. In base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme versate sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo."

O) All'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, Roma Capitale può:

- a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del contributo a esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili del contributo questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- c) richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del contributo, con esenzione di spese e diritti, anche stipulando convenzioni e/o protocolli di intesa."

P) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8
Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso o parziale versamento del contributo di soggiorno, alle prescritte scadenze, da parte del soggetto passivo o del responsabile del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa compilazione, da parte del soggetto passivo, della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa di euro 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva e del responsabile del contributo, nonché per le violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a

500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

4. L'omesso o parziale riversamento del contributo da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché la mancata presentazione della comunicazione alle prescritte scadenze configurano presupposto per l'avvio - previa diffida e assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione - del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13.
 5. Sulle somme dovute e non corrisposte si applicano gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento Generale delle Entrate."
- Q) All'articolo 9, comma 1, la parola "amministrazione" è sostituita da "Roma Capitale" e dopo le parole "successive modificazioni" sono aggiunte le parole "oppure mediante la procedura di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ai sensi della normativa vigente in materia."
- R) All'articolo 9, comma 2, le parole "è inferiore a euro sedici" sono sostituite dalle parole "è inferiore alla soglia minima di economicità fissata dall'articolo 7 del vigente Regolamento Generale delle Entrate."
- S) All'articolo 10, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a 1.500,00 euro, la compensazione deve essere richiesta mediante presentazione di apposita istanza, da trasmettere almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento, per la preventiva autorizzazione da parte di Roma Capitale."
- T) L'articolo 11 è rubricato "Contenzioso e istituti deflattivi" e dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 2: "Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 18 marzo 2016.
- U) Dopo l'articolo 11 è inserito l'articolo 11-bis con la seguente formulazione:
- "Articolo 11-bis
Funzionario Responsabile
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento Generale delle Entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del contributo di soggiorno; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.
- V) L'articolo 12 è così riformulato:
- "Articolo 12
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.

2. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati di Roma Capitale e rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina, nonché di individuare le attività di promozione della città di Roma nelle quali investire la percentuale degli introiti ottenuti dal contributo di soggiorno, prevista annualmente in misura non inferiore al 5 per cento, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010 istitutiva del contributo di soggiorno.
 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti."
- di approvare le misure del contributo di soggiorno così come indicate nella Tabella, denominata allegato A, parte integrante del Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale, che di seguito si riporta:

"Tabella allegata al Regolamento sul Contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale

1. Misure del Contributo di soggiorno in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento.

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona)	NUMERO MASSIMO DI PERNOTTAMENTI (consecutivi nell'anno solare effettuati nella medesima struttura)
Albergo a 1 stella ed eventuale Dipendenza a 1 stella	Euro 3,00	10
Albergo a 2 stelle ed eventuale Dipendenza a 2 stelle	Euro 3,00	10
Albergo a 3 stelle ed eventuale Dipendenza a 3 stelle	Euro 4,00	10
Albergo a 4 stelle ed eventuale Dipendenza a 4 stelle	Euro 6,00	10
Albergo a 5 stelle o a maggiore classificazione ed eventuale Dipendenza a 5 stelle	Euro 7,00	10
Agriturismo	Euro 4,00	10
Residenze turistiche alberghiere	Euro 4,00	10
Guest house o Affittacamere	Euro 3,50	10
Hostel o Ostelli (art. 6 Regolamento Reg. Lazio n.8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 3,50	10
Case e Appartamenti per vacanze	Euro 3,50	10
Case per ferie	Euro 3,50	10
Bed and Breakfast	Euro 3,50	10
Country house o Residenze di campagna	Euro 3,50	10
Rifugi montani	Euro 3,50	10
Rifugi escursionistici	Euro 3,50	10
Case del Camminatore	Euro 3,50	10
Alloggi per uso turistico (artt. 1, comma 2, lett. c) e 12-bis del Regolamento Reg. Lazio n. 8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 3,50	10
Immobili destinati ad ulteriori forme di locazione breve (art. 4, D.L. n. 50/2017, convertito, con L. n. 96/2017)	Euro 3,50	10
Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate per la sosta temporanea	Euro 2,00	5

- di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento sul Contributo di Soggiorno nella città di Roma Capitale, come modificato dal presente dispositivo, completo della Tabella, allegato A, parte integrante del Regolamento stesso. Il testo del Regolamento con le modifiche e la Tabella, allegato A, sono riportati nell'allegato sub A, parte integrante del presente provvedimento.

REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI ROMA CAPITALE

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il contributo di soggiorno nel territorio di Roma Capitale, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010, ai sensi dell'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Articolo 1-bis

Presupposto del contributo

1. Presupposto del contributo è il pernottamento nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico individuati dalla normativa regionale in materia di turismo, nonché negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, situati nel territorio di Roma Capitale.
2. Il contributo di soggiorno ha natura tributaria e, laddove non diversamente specificato, si applicano le disposizioni del Regolamento Generale delle Entrate relative ai tributi.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del contributo di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'articolo 1-bis e non risulta residente nel territorio di Roma Capitale.
2. Il soggetto passivo ha l'obbligo di versare l'importo dovuto a titolo di contributo di soggiorno ai soggetti tenuti alla riscossione e al riversamento del contributo.

Articolo 2-bis

Responsabili del pagamento del contributo

1. Nel caso di pernottamenti negli alloggi per uso turistico e negli altri immobili destinati alla locazione breve di cui al comma 1 dell'articolo 1-bis, il contributo di soggiorno è dovuto, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo, dai soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone o corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono responsabili del pagamento del contributo di soggiorno ai sensi dell'articolo 4, comma 5-ter, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. Essi, d'ora in poi

denominati "responsabili del contributo", sono, altresì, tenuti agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 3 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - c) i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente, nonché i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l'accompagnatore deve allegare apposita dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attestante le generalità del paziente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie e/o del ricovero;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che pernotta per lo svolgimento di attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e nel successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - f) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, negli alloggi per uso turistico e negli immobili di cui all'articolo 1-bis del presente regolamento che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominato "frazione territoriale di Polline e Martignano";
 - g) il personale delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, che ivi presta l'attività lavorativa;
 - h) coloro per i quali, indipendentemente dal luogo di residenza, sussistano le condizioni per l'assistenza alloggiativa immediata e temporanea di primo soccorso, attivata dalla Protezione Civile, nelle strutture ricettive di Roma Capitale, in caso di eventi straordinari e imprevedibili di protezione civile;
 - i) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
 - l) i volontari che prestano servizio in occasione di eventi calamitosi o di natura straordinaria per finalità di soccorso umanitario.

Articolo 4 Misura del contributo

1. Il contributo di soggiorno è applicato per persona sulla base delle tariffe e del numero dei pernottamenti indicati nella Tabella, allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Il contributo è applicato fino a un massimo di dieci pernottamenti complessivi nell'anno solare e di cinque per le strutture ricettive all'aria aperta, solo in riferimento a persone che:
 - a) pernottano in città, anche in modo non continuo, per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, per frequentare corsi di studio che siano attestati nelle caratteristiche e nella durata dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali;
 - b) pernottano in città per ragioni dovute al loro lavoro, dichiarate e documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
3. Qualora la normativa regionale o nazionale preveda nuove tipologie di ricettività e ospitalità, ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento, il contributo di soggiorno è applicato nella misura più bassa tra le tariffe vigenti, fino a diversa rimodulazione delle stesse.

Articolo 5
Obblighi di informazione e di comunicazione
dei gestori di strutture ricettive e dei responsabili del contributo

1. Il gestore della struttura ricettiva e il responsabile del contributo sono tenuti a:
 - a) informare, con modalità plurilingue, gli ospiti dell'applicazione del contributo di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni previste e delle sanzioni, anche attraverso pubblicazione online sui propri siti web;
 - b) acquisire la documentazione comprovante il diritto all'esenzione, nei casi in cui essa sia prevista dal presente Regolamento;
 - c) richiedere i dati dei soggetti passivi che rifiutano di pagare il contributo di soggiorno e acquisire una loro dichiarazione in tal senso, dandone comunicazione a Roma Capitale, anche in caso di rifiuto alla compilazione della predetta dichiarazione;
 - d) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, nonché le dichiarazioni e le certificazioni presentate dal soggetto passivo per l'esenzione dal contributo di soggiorno, al fine di rendere possibile i controlli da parte di Roma Capitale.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il responsabile del contributo devono comunicare a Roma Capitale, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza, anche con riferimento ai soggetti esenti ai sensi dell'articolo 3.
3. La comunicazione deve essere trasmessa anche in caso di assenza di ospiti nel periodo di riferimento.
4. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, anche avvalendosi degli intermediari dalla stessa abilitati.
5. Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e le relative attività di controllo, Roma Capitale può stipulare apposite convenzioni con i gestori di portali telematici e i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare per

definire le relative modalità operative, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 5-bis
Obblighi di riscossione e di resa del conto giudiziale
dei gestori di strutture ricettive

1. I gestori di strutture ricettive sono tenuti a richiedere il pagamento del contributo di soggiorno al soggetto passivo, provvedendo alla sua riscossione con rilascio di quietanza numerata e nominativa nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e fiscale.
2. Il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile, è tenuto alla resa del conto giudiziale, secondo le modalità indicate al comma 3 ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
3. Il gestore della struttura ricettiva, entro il 30 gennaio di ciascun anno, deve trasmettere a Roma Capitale il conto giudiziale relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale (Modello 21 - Conto di gestione), approvato con D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194. Roma Capitale, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, invia il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.
4. La resa del conto giudiziale può essere effettuata mediante apposite procedure informatiche definite dall'Amministrazione.

Articolo 6
Versamenti

1. Entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva e il responsabile del contributo provvedono, rispettivamente, al riversamento delle somme riscosse e al versamento di quanto dovuto a titolo di contributo di soggiorno in favore di Roma Capitale, con le seguenti modalità:
 - a) tramite le procedure informatiche indicate sul sito istituzionale di Roma Capitale;
 - b) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
 - c) tramite bollettino su apposito conto corrente postale intestato a Roma Capitale.
2. In base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le somme versate sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 7
Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento del contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, Roma Capitale può:
 - a) invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del contributo a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili del contributo questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- c) richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici, dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del contributo, con esenzione di spese e diritti, anche stipulando convenzioni e/o protocolli di intesa.

Articolo 8

Sanzioni e interessi

1. Per l'omesso o parziale versamento del contributo di soggiorno, alle prescritte scadenze, da parte del soggetto passivo o del responsabile del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15 per cento è ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. In caso di omessa compilazione, da parte del soggetto passivo, della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa di euro 250,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva e del responsabile del contributo, nonché per le violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.
4. L'omesso o parziale riversamento del contributo da parte del gestore della struttura ricettiva, nonché la mancata presentazione della comunicazione alle prescritte scadenze configurano presupposto per l'avvio - previa diffida e assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione - del procedimento volto alla sospensione del titolo abilitativo all'esercizio delle attività ricettive, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 27 della Legge Regionale Lazio 6 agosto 2007, n. 13.
5. Sulle somme dovute e non corrisposte si applicano gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate da Roma Capitale a titolo di contributo, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 602, e successive modificazioni, oppure mediante la procedura di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. La riscossione coattiva del contributo di soggiorno ha luogo anche quando l'importo dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni e interessi, è inferiore alla soglia minima di economicità fissata dall'articolo 7 del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 10 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso, da effettuarsi alle prescritte scadenze. Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a 1.500,00 euro, la compensazione deve essere richiesta mediante presentazione di apposita istanza, da trasmettere almeno trenta giorni prima della scadenza del pagamento, per la preventiva autorizzazione da parte di Roma Capitale.
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 11 **Contenzioso e istituti deflattivi**

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 18 marzo 2016.

Articolo 11-bis **Funzionario Responsabile**

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento generale delle entrate è designato un responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del contributo di soggiorno; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutorietà sui ruoli e dispone i rimborsi.

Articolo 12 **Disposizioni finali**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività del presente regolamento.

2. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati di Roma Capitale e rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina, nonché di individuare le attività di promozione della città di Roma nelle quali investire una percentuale degli introiti ottenuti dal contributo di soggiorno, prevista annualmente in misura non inferiore al 5 per cento, come stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 28/29 luglio 2010 istitutiva del contributo di soggiorno.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.


Tabella allegata al Regolamento sul Contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale**Misure del Contributo di soggiorno in vigore dalla data di esecutività del presente provvedimento.**

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona)	NUMERO MASSIMO DI PERNOTTAMENTI (consecutivi nell'anno solare effettuati nella medesima struttura)
Albergo a 1 stella ed eventuale Dipendenza a 1 stella	Euro 3,00	10
Albergo a 2 stelle ed eventuale Dipendenza a 2 stelle	Euro 3,00	10
Albergo a 3 stelle ed eventuale Dipendenza a 3 stelle	Euro 4,00	10
Albergo a 4 stelle ed eventuale Dipendenza a 4 stelle	Euro 6,00	10
Albergo a 5 stelle o a maggiore classificazione ed eventuale Dipendenza a 5 stelle	Euro 7,00	10
Agriturismi	Euro 4,00	10
Residenze turistiche alberghiere	Euro 4,00	10
Guest house o Affittacamere	Euro 3,50	10
Hostel o Ostelli (art. 6 Regolamento Reg. Lazio n.8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 3,50	10
Case e Appartamenti per vacanze	Euro 3,50	10
Case per ferie	Euro 3,50	10
Bed and Breakfast	Euro 3,50	10
Country house o Residenze di campagna	Euro 3,50	10
Rifugi montani	Euro 3,50	10
Rifugi escursionistici	Euro 3,50	10
Case del Camminatore	Euro 3,50	10
Alloggi per uso turistico (artt. 1, comma 2, lett. c) e 12-bis del Regolamento Reg. Lazio n. 8/2015 e ss.mm.ii.)	Euro 3,50	10
Immobili destinati alla locazione breve (art. 4, D.L. n. 50/2017, convertito, con L. n. 96/2017)	Euro 3,50	10
Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate per la sosta temporanea	Euro 2,00	5

ROMA



ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA



- Al Segretario Generale
- Al Presidente dell'Assemblea Capitolina
- Alla Ragioneria Generale
- All'Assessore al Bilancio
- Al Direttore dell'Assemblea Capitolina

PARERE SULLA MODIFICA DEL REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO NELLA CITTA' DI ROMA CAPITALE, APPROVATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA CON DELIBERAZIONE N.14 DEL 18 MARZO 2016, E RIPUBBLICAZIONE INTEGRALE DELLO STESSO.

L'Organismo di Revisione Economico Finanziaria di Roma Capitale, in data 30 Marzo 2018, nelle persone del presidente dott.ssa Federica Tiezzi e dei revisori dott. Raponi Marco e dott. Delle Cese Carlo,

Rilascia il presente **PARERE**:

Premesso che

- con deliberazione n.105 del 22-23/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è stato approvato il DUP 2018-2020;
- con deliberazione n.106 del 22-23/12/2017 immediatamente esecutiva dell'Assemblea Capitolina, è stato approvato il DUP 2018-2020;
- il contributo di soggiorno ha le caratteristiche di un tributo di scopo ancorato ad un particolare tipo di consumo turistico e il gettito è da destinare al finanziamento di un'ampia serie di interventi connessi al turismo;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Vista la sentenza 22 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, depositata il 22 settembre 2016;
- Visto la Deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 Approvazione del Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale;
- Visto il vigente Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale;

ROMA



ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- Visto l'art. 239 del TUEL;
- Visto l'art. 14 del D.L.78/2010;
- Visto il D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.96 del 21/6/2017;
- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n.14 del 18 marzo 2016 di modifica del Regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale;
- Dato atto che l'Amministrazione Capitolina intende apportare modifiche e sostituzioni ai seguenti articoli dell'allegato A) *art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.12, "Tabella allegata"* e inserisce gli articoli *1-bis, 2-bis, 5-bis, 11-bis*;

Considerato

- che la modifica adegua il regolamento alle recenti disposizioni normative;

Esprime,

- **PARERE FAVOREVOLE**, in ordine al profilo della correttezza tecnico – contabile ed in vigenza di monitoraggio, atteso che l'Amministrazione dovrà in caso di scostamenti provvedere in modo tempestivo alle eventuali necessarie modifiche.

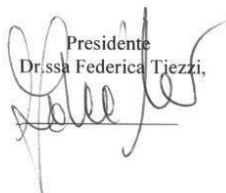
Raccomanda,

- di definire puntualmente, adottando le opportune modifiche ed integrazioni un regime sanzionatorio premiale e trasparente;
- di chiarire inequivocabilmente il ruolo dei soggetti che intervengono nella gestione del contributo individuando in modo puntuale i soggetti obbligati, diretti e in solido, al pagamento dell'imposta;
- di valutare accuratamente i riflessi economici derivanti dalle modifiche apportate al regolamento e dall'applicazione delle corrispondenti tariffe;
- prima di procedere all'impegno delle somme, di definire puntualmente l'uso e la gestione del contributo "permesso di soggiorno" in conformità e nel rispetto dei fini istituzionali dell'Ente;
- di riportare integralmente il presente parere in delibera.

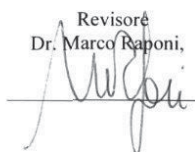
Roma li, 30 marzo 2018.

L'OREF

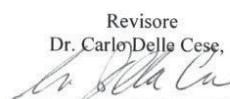
Presidente
Dr.ssa Federica Tiezzi,



Revisore
Dr. Marco Raponi,



Revisore
Dr. Carlo Della Cese,



Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e 3 contrari.

Hanno votato a favore l'on. Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo, Ghera e Politi.

La presente deliberazione assume il n. 32.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara, con 25 voti favorevoli e 1 contrario, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore l'on. Sindaca e i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Ha votato contro il Consigliere Ghera.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'11 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 25 aprile 2018.

Li, 10 aprile 2018

SEGRETERIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino